



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MACERATA

RACCOLTA DELLE RISPOSTE A QUESITO

ANNO 2012

(luglio-dicembre)

20 settembre 2010, n. 19834). Eventuali ulteriori indicazioni di carattere generale potranno essere richieste alla superiore Direzione generale per l'attività ispettiva, mediante la procedura ad interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Quesito n. 142 del 3 settembre 2012 - Addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi.

L'attività di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio rappresenta senza dubbio una tra le attività potenzialmente più pericolose fra quelle astrattamente eseguibili in cantiere, a tal fine ai sensi dell'art. 136, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008, il "**datore di lavoro** *assicura che i ponteggi siano montati smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un **preposto**, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di **lavoratori** che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste*". La norma individua tassativamente i soggetti che possono/devono essere adibiti allo svolgimento di tale delicata attività, prevedendo esplicitamente la figura del "datore di lavoro" il quale deve assumere su di sé la responsabilità in termini di scelta delle figure che si occupano materialmente delle operazioni, al fine di assicurare che esse siano effettuate in conformità di quanto stabilito specificamente nel PiMUS il quale non potrà discostarsi dalle indicazioni contenute nell'Allegato XXII al d.lgs. n. 81/2008. A riguardo sembra assumere un significato univoco la lettura coordinata del richiamato art. 136, comma 6, con quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato XXII secondo cui il PiMUS deve contenere anche la "**identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio**". Da quanto esposto, dunque, risulta evidente come la "squadra di lavoratori" debba essere composta da almeno tre persone, di cui una avente funzioni di "preposto", circostanza supportata anche dalle *Linee guida ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata* (punto 9.1, pag. 45). Eventuali ulteriori indicazioni di carattere generale potranno essere richieste alla superiore Direzione generale per l'attività ispettiva, mediante la procedura ad interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Quesito n. 143 del 28 settembre 2012 - Assegnazione auto in uso promiscuo.

La contrattazione collettiva e la legislazione fiscale prevedono la fattibilità di appositi sistemi specifici di determinazione del valore monetario di particolari forme di retribuzione non monetaria, fra i quali anche l'uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Le regolamentazioni individuali sulle condizioni d'uso ed anche sulla revoca formano oggetto esclusivamente di accordi fra le parti che devono essere integralmente aderenti alle disposizioni contrattuali collettive nazionali applicabili e alle norme in materia di imponibilità fiscale e previdenziale. Eventuali ulteriori indicazioni di carattere generale potranno essere richieste alla superiore Direzione generale per l'attività ispettiva, mediante la procedura ad interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Quesito n. 144 del 28 settembre 2012 - Lavoro accessorio.

Non è in alcun modo ipotizzabile l'utilizzabilità del lavoro occasionale accessorio mediante *voucher* o buoni lavoro quale utile alternativa alla instaurazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. L'art. 1, comma 32, *lett. a)*, della legge n. 92/2012 sostituisce integralmente l'art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 sancendo che possono considerarsi prestazioni di lavoro accessorio soltanto le «attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare». Eventuali ulteriori indicazioni